



# COMUNE DI CERCENASCO

*Città Metropolitana di Torino*

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

**OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID 19 D.I.E.**

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero, nella solita sala delle riunioni nel Palazzo comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

| Cognome e Nome             | Carica      | Pr. | As. |
|----------------------------|-------------|-----|-----|
| <b>RUBIANO Teresa</b>      | SINDACO     | X   |     |
| <b>GHINAUDO Dario</b>      | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>CIVRA SAMUEL</b>        | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>BERTELLO Claudia</b>    | CONSIGLIERE |     | X   |
| <b>CAPPA Danilo</b>        | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>COLMO SIMONE</b>        | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>CORDERO Luca</b>        | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>ELIA Luciano</b>        | CONSIGLIERE |     | X   |
| <b>NOVARESE Guido</b>      | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>PAMPIGLIONE TIZIANA</b> | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>REI Maria Cristina</b>  | CONSIGLIERE | X   |     |
| <b>Totale</b>              |             | 9   | 2   |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GERLANDO LUIGI RUSSO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/07/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI ANNO 2020 E DELLE RIDUZIONI CAUSATE DALL'EMERGENZA COVID 19 D.I.E.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamato l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, la soppressione dell'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, mantenendo in vita le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RILEVATO che l'articolo 1, comma 527, della legge di bilancio di previsione 2018 attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, -ARERA- funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti nell'ottica di uniformare su tutto il territorio nazionale il sistema di determinazione della TARI, nel rispetto del principio «chi inquina paga».

PRESO ATTO che in base alle delibere ARERA il compito di Ente territorialmente competente, spetta all'Ente di governo dell'Ambito - che per il comune di Cercenasco è il consorzio Acea – al quale compete la composizione dello schema di Pef da trasmettere ad Arera.

PRESO ATTO che il consorzio Acea non ha ancora trasmesso a questo Comune il pef redatto con i criteri determinati da ARERA;

Dato atto che l'articolo 107 comma 4 del D.L. n 18 del 17 marzo 2020 al comma 5 prevede che *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*

Ritenuto di volersi avvalere della disposizione di cui al capoverso precedente confermando per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

RILEVATO che il comma 682 dell'art. 1 della Legge 147/2013 dispone che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune, con riferimento alla disciplina per l'applicazione della TARI, determina fra l'altro la disciplina delle riduzioni tariffarie;

CONSIDERATO che in ragione dello stato di emergenza sanitaria, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, a partire dal mese di marzo u.s. il Governo ha adottato una serie di

provvedimenti diretti ad assicurare il distanziamento sociale, tra cui la sospensione dell'attività di svariate categorie economiche.

IN CONSIDERAZIONE degli effetti della sospensione delle attività in termini di produzione dei rifiuti, con deliberazione n. 158 adottata in data 5 maggio 2020, in applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" l'ARERA ha determinato la misura delle riduzioni da applicare sull'importo della TARI alle categorie colpite dalle misure di distanziamento e, a copertura dei relativi oneri, ha disposto la rimodulazione dei coefficienti tariffari che comporterebbe, tuttavia, l'aumento della tassa per i rifiuti a carico delle altre categoria di utenti.

VALUTATO che la volontà dell'Amministrazione comunale è di contribuire alla conservazione del tessuto economico e sociale alleggerendo la pressione fiscale a carico di specifiche categorie economiche in sofferenza finanziaria coincidenti in larga misura con le utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale, riconoscendo alle stesse una riduzione tariffaria commisurata al periodo di chiusura delle attività stesse con oneri a carico del bilancio comunale nel modo che segue:

- Attività chiuse per un periodo superiore a 30 giorni: riduzione del 25% sul totale
- Attività chiuse per un periodo inferiore a 30 giorni: riduzione del 25% della parte variabile del tributo
- Studi professionali che hanno subito una interruzione di apertura al pubblico per effetto del lock down: riduzione del 25% della parte variabile del tributo

ACCERTATO che l'Amministrazione può dare corso a tale intendimento in ragione della facoltà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660 la legge n. 147 del 2013 di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni "facoltative", in aggiunta a quelle "tipiche" consentendone la copertura con apposite autorizzazioni di spesa assicurate da risorse a carico del bilancio comunale, in luogo dei proventi derivanti dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento.

ATTESO che la somma necessaria per la copertura dei maggiori oneri conseguenti all'applicazione delle predette riduzioni è stata stimata in € 7.077,53 e che per il suo finanziamento potranno essere utilizzate le risorse derivanti dai trasferimenti di risorse da parte dello Stato;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 655 della legge 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

VISTI:

- l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina la TARI;

Visto il parere del revisore prot. 1685 del 23.07.2020

Visti i pareri favorevoli del responsabile dei servizi amministrativo e finanziario per quanto concerne la regolarità tecnico e contabile (art. 49 c. 1 del T.U. 267/2000);

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

## DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;
- 2) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota del 5% riconfermata anche per l'anno 2020 dalla Città Metropolitana di Torino;
- 3) per le ragioni di cui in narrativa, di riconoscere alle utenze non domestiche colpite dalle misure di distanziamento sociale imposte dai provvedimenti governativi, una riduzione tariffaria determinata nel modo che segue:
  - Attività chiuse per un periodo superiore a 30 giorni: riduzione del 25% sul totale
  - Attività chiuse per un periodo inferiore a 30 giorni: riduzione del 25% della parte variabile del tributo
  - Studi professionali che hanno subito una interruzione di apertura al pubblico per effetto del lock down: riduzione del 25% della parte variabile del tributo
- 4) di dare atto che la stima della somma necessaria per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle riduzioni di cui al punto precedente si attesta attorno 7.077,53 e che per il suo finanziamento potranno essere utilizzate le risorse derivanti dai trasferimenti di risorse da parte dello Stato
- 5) Di dare atto che le scadenze dei versamenti sono:
  - 30 settembre – prima rata
  - 30 ottobre – rata totale
  - 16 dicembre seconda rata
- 11) che entro il 14 ottobre p.v. la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero

Successivamente,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – 4° comma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano

## DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL SINDACO**  
Firmato Digitalmente  
RUBIANO Teresa

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
GERLANDO LUIGI RUSSO